



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI, DISABILI, ANZIANI, PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI

Approvato con deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 28.09.2006.

REGOLAMENTO
STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE CHE PRESTANO SERVIZI
SOCIO –ASSISTENZIALI PER MINORI, DISABILI, ANZIANI, PERSONE
CON PROBLEMATICHE PSICO – SOCIALI.

Premesso che, ai sensi dell'art. 12 della ex Legge Regionale del 3 Febbraio 1976, n.11 le funzioni amministrative relative all'assistenza agli anziani sono state delegate ai Comuni;

Che la Legge regionale 11/76 è stata abrogata, ma operante per effetto dell'art. 68, comma 3 della legge regionale n. 38/96 ;

Che, in particolare, l'art. 10 della ex legge regionale 11/76 sopra menzionata attribuiva ai Comuni la competenza in materia di autorizzazione per Case di riposo;

Che l'art. 25 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha confermato l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla erogazione dei servizi di assistenza;

Che la Legge regionale n. 38/1996, all'art. 58, comma 1, come modificato dalle legge regionale 12. 12. 2003 n.41 stabilisce che "l'apertura ed il funzionamento di strutture che prestano servizi socio – assistenziali nell'ambito di quelli previsti ai capi II e III del titolo III sono soggette ad autorizzazione secondo la disciplina dettata con apposita legge regionale"

Che con legge regionale n.4/1997, art. 35 comma 1 "oltre alle funzioni in materia socio – assistenziale già attribuite ai sensi della normativa vigente, sono attribuite ai Comuni le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, nonché le funzioni attinenti al rilascio alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili nido privati"

Che per effetto dell'art.4 del decreto 308/2001, fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di recepimento della normativa statale, i Comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle strutture residenziali, a seguito di verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal decreto stesso;

Che per effetto dell'art.8 c.1 (norme transitorie e finali) del decreto 308/2001, ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi del decreto statale, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le norme regionali relative ad i procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge 328/2000;

Che a tal fine la deliberazione della Giunta Regionale n. 2699 del 23 giugno 1998 “ Primi adempimenti relativi agli indirizzi e alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997 nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale” disciplina l’autorizzazione al funzionamento delle strutture assistenziali;

Che con deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1999, n. 6078 è stato approvato lo schema di regolamento recante l’indicazione degli standard gestionali e strutturali di: case di riposo, case albergo, comunità alloggio per anziani e comunità alloggio per handicappati”

Che ai sensi della legge regionale 12.12.2003 n. 41 avente per oggetto “ Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio – assistenziali” viene data attuazione, in sede regionale, dell’art. 11 legge 328/2000;

Che con medesima legge 41/03 viene normato il rilascio ad opera dei Comuni delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture residenziali socio – assistenziali a seguito di verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla stessa .
che la legge 41/03 all’art. 12 rimarca e rinnova l’importanza della adozione di attività di vigilanza e controllo, mediante visite ordinarie e straordinarie e all’art 13 introduce, nel caso di irregolarità, sanzioni amministrative e pecuniarie;

Che con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004 n. 1305 relativamente alla autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio – assistenziali, sono stati delineati ed approvati i requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge regionale 41/03;

Che la Regione Lazio ha emanato il regolamento regionale 18 gennaio 2005 n. 02, regolamento in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “ modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio – assistenziali”

Si ritiene necessario, al fine del rilascio delle autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale che prestano servizi socio – assistenziali individuare:

- i criteri e le modalità autorizzatorie, nonché i requisiti che a tal fine dette strutture debbono possedere;
- le procedure di sospensione dell’attività del servizio, in assenza di autorizzazione;
- le procedure di sospensione dell’attività anche in strutture autorizzate, in presenza di gravi irregolarità;
- le procedure di revoca dell’autorizzazione nel caso di persistenza di gravi irregolarità;
- le sanzioni amministrative
- le procedure di espletamento dell’attività di vigilanza

Art. 1

DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi socio – assistenziali , realizzati sulla base di un piano personalizzato sono rivolti a :

- **minori**, per interventi socio – assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- **disabili**, per interventi socio – assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al recupero di livelli di autonomia della persona ed al sostegno alle famiglie;
- **anziani**, per interventi socio – assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno alla famiglia;
- **persone con problematiche psico – sociali**, per interventi socio – assistenziali di riabilitazione sociale, ivi comprese le donne in gravidanza , anche con figli minori, vittime di violenze, che non abbiano un tessuto familiare adeguato o che non possano provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Art. 2

STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER ANZIANI

Le case di riposo sono servizi residenziali consistenti in una istituzione per l'ospitalità di persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, in numero minimo di tredici, massimo di ottanta, nella quale vengono assicurati, oltre a prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché specifici servizi a carattere socio – assistenziale.

La casa – albergo è un servizio residenziale costituito da un insieme di appartamenti di piccola dimensione e varia tipologia, collocati in una medesima struttura, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma e di servizi collettivi atti a consentire una scelta tra un tipo di vita autonoma o/e comunitaria.

Nelle case – albergo possono essere ospitate persone anziane autosufficienti che vivono da sole o in coppia, che non necessitano di particolare assistenza, e in un numero massimo di n. 80 anziani, e sono pertanto realizzate con una capacità di accoglienza massima di n.80 mini-appartamenti nella stessa unità strutturale.

La casa albergo è ubicata in zone urbanizzate ed è fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

La comunità alloggio rientra nelle strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di un numero di persone anziane comprese tra le sette e le dodici persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, per le quali non sia possibile l'assistenza a domicilio o il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale.

La casa – famiglia è una struttura di tipo familiare, destinata ad accogliere fino ad un massimo di sei persone , autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che deve possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

Quanto esplicitato al presente articolo, circa la ricettività delle strutture, è reso ai sensi

della D.G.R. n. 1305 del 23.12.2004.

Art.3

STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER DISABILI

Le strutture a ciclo residenziale per disabili si distinguono in:

- **casa famiglia**, rientrante nelle strutture di tipo familiare, destinata ad accogliere un massimo di sei disabili adulti. La struttura deve essere in possesso dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- **comunità alloggio**, destinata ad accogliere tra le sette e le venti persone disabili adulte, organizzate in gruppi di max dieci persone per ogni modulo organizzativo alle quali vengono assicurate prestazioni alberghiere, azioni di sostegno per lo svolgimento della vita quotidiana, ricreative, formative, di promozione dell'integrazione sociale, con la partecipazione degli ospiti.
Deve inoltre prevedere la disponibilità di un posto per esigenze di ospitalità temporanea per ogni gruppo.

Art.4

STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER MINORI

Le strutture a ciclo residenziale per minori si distinguono in:

- **casa famiglia**, struttura di tipo familiare, destinata ad accogliere un massimo di sei minori, anche di sesso ed età diversa e anche disabili, caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali. La struttura deve essere in possesso dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- **gruppo appartamento**, struttura di carattere comunitario destinata ad accogliere un massimo di otto minori, anche di sesso ed età diverse anche disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, con problematiche che richiedono azioni di sostegno e recupero, anche finalizzato all'inserimento e reinserimento scolastico e prevedendo l'attiva partecipazione degli ospiti.

- Comunità educativa di pronta accoglienza

Rientrante nelle strutture di carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza, di un gruppo di massimo dieci minori, con un gruppo educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.

Tutte le strutture possono ospitare, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori, per rispondere ad esigenze di pronta accoglienza e/o soggetti maggiorenni per garantire percorsi di semiautonomia.

Art. 5

STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER PERSONE CON PROBLEMATICHE

PSICO – SOCIALI

Le strutture residenziali si distinguono in:

- **casa famiglia**, struttura di tipo familiare, in possesso dei requisiti destinati agli alloggi di civile abitazione, destinata ad accogliere un massimo di sei persone adulte, con disagio psichico o ex detenuti, o sottoposti a misure restrittive della libertà o senza fissa dimora, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia o reinserimento sociale;
- **comunità alloggio**, struttura a carattere comunitario destinata ad accogliere tra le sette e le venti persone adulte, con disagio psichico o ex detenuti, o sottoposti a misure restrittive della libertà o senza fissa dimora, organizzate in gruppi di massimo dieci;
- **comunità di pronta accoglienza**, destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza per persone adulte con disagio o ex detenuti, o sottoposti a misure restrittive della libertà o senza fissa dimora;
- **casa famiglia, comunità alloggio o comunità di pronta accoglienza**, destinate ad offrire ospitalità e appoggio a donne, anche con figli minori, gestanti o madri, in situazione di disagio psico – sociale o donne vittime di violenza o tratta o sfruttamento sessuale.

Art.6

CRITERI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE SOCIO ASSISTENZIALI.

Le strutture a ciclo residenziale, che prestano servizi socio-assistenziali, debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio – assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività;

L'apertura ed il funzionamento delle strutture previste dal presente regolamento, sono subordinati ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, motivata sulla base dell'accertamento della sussistenza dei requisiti;

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale impiegato a qualsiasi titolo.

Le stesse strutture devono garantire altresì, fatti i salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 41/2003 all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), il rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale 41/2003 all'art. 11 comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i.

L'autorizzazione a gestire la struttura è strettamente personale e può essere ceduta ad altri solo secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento regionale 18.01.05 n. 02.

Art.7

MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE SOCIO - ASSISTENZIALI.

Per ottenere l'autorizzazione Comunale alla apertura ed al funzionamento di strutture a ciclo residenziale occorre produrre:

Domanda in carta da bollo del legale rappresentante intesa ad ottenere l'autorizzazione alla apertura e al funzionamento, corredata dalla documentazione sotto indicata:

- 1) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile;
- 2) certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- 3) concessione edilizia, oppure concessione in sanatoria, completi del relativo elaborato progettuale approvato. Qualora lo stabile sia stato fabbricato in data antecedente al 1942, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal proprietario dell'immobile su preesistenza del fabbricato all'anno 1942 (entrata in vigore della legge 1150/42) e perizia asseverata di un tecnico iscritto all'Albo, su rispetto della normativa igienico – sanitaria, vedi comma 7;
- 4) Certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/01, testo unico sull'edilizia, del complesso per la specifica destinazione d'uso(per le comunità di tipo familiare e per le comunità alloggio è richiesta la destinazione di civile abitazione);
- 5) Certificato di prevenzione incendi, per le attività soggette, in caso contrario dichiarazione tecnica del rispetto dei requisiti secondo quanto previsto dal D.M. 09.04.94 art. 11 punto 2;
- 6) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali (atti comprovanti la proprietà ovvero contratto d'affitto). Qualora il richiedente sia affittuario dovrà esibire il contratto di affitto e il nullaosta del proprietario, nel rispetto dei regolamenti condominiali e comprensoriali;
- 7) Certificato del casellario giudiziario del legale rappresentante e del responsabile. Sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 – 4, del Decreto Legislativo 114/98;
- 8) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali in via esemplificativa, planimetrie, sezioni e prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato.

Dagli elaborati dei progetti devono risultare, tra l'altro:

la superficie totale del lotto;

la superficie coperta, la superficie totale utile e la cubatura vuoto per pieno dell'edificio;

la ricettività massima del complesso, approvata;

per ogni ambiente: la superficie utile, l'altezza netta, la cubatura utile, le superfici totali di aerazione ed illuminazione, l'arredo, il numero massimo ammissibile di persone contemporaneamente presenti;

gli impianti e le attrezzature di cui il complesso è dotato e le relative caratteristiche tecniche e funzionali;

9) relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico iscritto all'Albo, attestante il rispetto delle vigenti norme sulle barriere architettoniche;

10) Prospetto organico del personale operante nella struttura, come da D.G.R. 1305/04 con particolare riferimento a quello addetto all'assistenza degli ospiti anziani;

Da detto prospetto dovrà risultare, in particolare:

- il nominativo ,il numero del personale impiegato ed impegnato nei servizi di carattere generale;

- il nominativo, il numero e la qualifica del personale addetto all'assistenza diretta;

-il nominativo, il numero e la qualifica di altro personale

- la denominazione di eventuali associazioni di volontariato che collaborano nelle attività previste dalla struttura.

Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso di tessera sanitaria. Prima dell'apertura della struttura il legale rappresentante dovrà inviare comunicazione dell'avvenuto rilascio e/o del possesso della tessera sanitaria ad opera del personale impiegato. *

Per il personale impiegato nei servizi assistenziali dovrà essere prodotto altresì ,in copia conforme o dichiarato con dichiarazione sostitutiva di certificazione il possesso dei titoli professionali riconosciuti dalle competenti pubbliche autorità.

11)dichiarazione asseverata redatta da tecnico abilitato, di conformità degli impianti e delle attrezzature alle vigenti norme di sicurezza, prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro;

12) Regolamento interno della struttura

13) Tabella dietetica, firmata da un medico e vistata dalla A.S.L. competente.

14) Certificazione antimafia del legale rappresentante e del responsabile

15) Per le strutture a ciclo residenziale di tipo familiare, verifica dei requisiti di igiene per la somministrazione di cibi e bevande, secondo quanto disposto al cap. III dell'allegato al decreto legislativo 26.05.1997 n. 155 (attuazione delle direttive 93/94/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene di prodotti alimentari)

Per le case di riposo per anziani e le strutture a ciclo semiresidenziale occorre allegare autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande.

Per le case albergo occorre allegare l'autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande, relativamente al centro servizi;

16) copia dell' atto costitutivo e dello statuto, qualora previsto dal codice civile o nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230 bis cc., la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;

17) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per ospiti ed operatori ;

18) iscrizione nel registro delle ditte C.C.I.A.A.

19) progetto globale della struttura o del servizio secondo quanto stabilito dalla legge 41/03 e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione del personale;

20) piano economico e finanziario dell'attività;--

La documentazione deve essere altresì integrata da relazione sociale del Servizio

Sociale comunale, a seguito di apposita visita ispettiva finalizzata alla verifica dell'idoneità sociale della struttura nel suo complesso e dell'adeguatezza del contesto urbano di collocazione.

Il Servizio Sociale può richiedere la effettuazione di visita ispettiva dell'ufficio tecnico competente .

Per un più rapido iter della pratica, si consiglia la fornitura della documentazione indicata, comunque è consentita l'autocertificazione e la semplificazione amministrativa per ogni certificazione o attestazione prevista per legge ai sensi del collegato ordinamentale alla finanziaria 2003 estensivo del Testo Unico sugli Enti Locali;

L'Amministrazione si riserva di effettuare attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Le autorizzazioni di cui trattasi vengono formalizzate con provvedimento del Dirigente o del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, completa della relativa documentazione accertato il possesso dei requisiti previsti per legge.

Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Al fine di snellire le procedure e semplificare l'iter amministrativo il Comune realizza commissioni interdisciplinari per il rilascio dell'autorizzazione avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture ASL.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i responsabili e/o il legale rappresentante delle strutture, dovranno far pervenire al Servizio Sociale del Comune apposita comunicazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contenente i seguenti dati:

- dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti;
- numero degli ospiti, distinto per età e sesso, al 31 dicembre dell'anno precedente;
- eventuali modificazioni del Regolamento della struttura;
- eventuali modificazioni dell'organico del personale;
- per il personale di nuova assunzione dovrà essere prodotta la documentazione di cui al punto 9;

Il Servizio Sociale del Comune effettua una verifica biennale d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale e dell'antimafia.

L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture a ciclo residenziale di cui al presente regolamento , può essere soggetta a voltura, a seguito di richiesta, ed in virtù di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti previsti.

La voltura dell'autorizzazione viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Sociale.

Art. 8

DECADENZA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale decade nei casi di:

- estinzione della persona giuridica autorizzata;
- rinuncia formale del soggetto autorizzato;
- provvedimenti sanzionatori dell'autorità giudiziaria; A Tal fine per analogia si fa riferimento al Decreto Lg.vo 31.03.1988 n. 114, art. 5 , comma 1,2, lettera a) b) c) d) e), comma 3,4.

art. 9

VIGILANZA

Il Comune esercita la funzione di vigilanza sulle strutture, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, competenti in materia di vigilanza igienico – sanitaria, attraverso un piano integrato su base distrettuale o municipale.

La vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie e visite straordinarie effettuate dai funzionari dell'Ufficio Servizi Sociali e dalle Assistenti Sociali, con supporto degli Uffici tecnici e dei Vigili Urbani, al fine di verificare:

- il corretto funzionamento delle strutture nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia dei servizi socio – assistenziali;
- il rispetto del diritto degli utenti;
- la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

Dette ispezioni andranno effettuate almeno una volta l'anno. A seguito dell'ispezione verrà predisposta relazione informativa e trasmessa al Dirigente del Servizio per gli eventuali opportuni provvedimenti.

In riferimento alla valutazione multidisciplinare connessa alla presa in carico dell'ospite, si fa riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 1305/05.

Art. 10

MODALITA' DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI OSPITI

L'Accoglienza in una struttura che offre prestazioni socio-assistenziali per anziani è determinata in relazione ai bisogni dell'anziano stesso.

Gli ospiti sono accolti presso le strutture secondo le seguenti modalità:

- su richiesta personale e/o dei familiari
- sulla base di una segnalazione dei Servizi Sociali del Comune o della ASL.

Per ogni ospite deve essere stilata una cartella personale, dove devono essere, altresì, annotate le condizioni economico-familiari e sociali dell'ospite. Della cartella personale, ai fini dell'accoglienza, fa parte integrante il certificato medico, redatto dal medico curante, attestante le condizioni di autosufficienza dell'ospite. È necessario, altresì, che il medico curante, ai fini dell'inserimento, somministri all'ospite il test di Barthel e ADL.

Essendo prioritaria l'esigenza di mantenere la persona all'interno dell'ambiente nel quale vive, l'ospite è dimesso dalla struttura residenziale, oltre che su domanda personale o dei suoi familiari, solo qualora le sue condizioni di benessere psicofisico richiedano forma

diverse di assistenza da quelle offerte dalla struttura. In questo caso l'Unità Valutativa Multidisciplinare, facendo seguito alla segnalazione da parte dell'equipe della struttura, ha il compito di certificare le condizioni che impongono le dimissioni dell'ospite, e dare indicazioni rispetto alla forma di assistenza ritenuta più adeguata.

Art. 11

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, per cui debba essere segnalato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio, alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 331, 332 del codice di procedura penale;

- qualora vengano riscontrate irregolarità il Comune, diffida il soggetto autorizzato ai sensi della legge 41/03, a provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine per l'attuazione della stessa. Copia della diffida viene inoltrata altresì alle Autorità preposte: AZ. USL, Comando di Polizia Municipale, Stazione dei Carabinieri, Comando di P.S.
- i termini per la regolarizzazione sono di 30 giorni e finalizzati unicamente a consentire la soluzione della problematica senza determinare eccessivo disagio agli ospiti;
- decorso inutilmente tale termine, è disposta con ordinanza dirigenziale, la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento;
Nell'ordinanza dirigenziale deve essere indicata l'Autorità a cui il legale rappresentante della Struttura può fare ricorso ed in quali tempi.
- il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato e deve essere revocato formalmente e comunicato al titolare della struttura nonché alle Autorità preposte.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni di legge o gravi disfunzioni assistenziali, il Comune dispone con provvedimento dirigenziale, la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

La chiusura dell'attività viene disposta dal Comune previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

Il legale rappresentante della struttura dovrà garantire, concordemente con gli ospiti e/o le rispettive famiglie, la diversa collocazione in condizioni strutturali ed ambientali comunque adeguate alla loro condizione ed al piano personalizzato, dandone formale comunicazione al Comune nei tempi previsti dall'ordinanza.

- Nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazioni di servizi di cui alla presente legge, in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amm.va pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000, nonché la chiusura dell'attività;
- nel caso di sospensione dell'attività delle strutture o della prestazione dei servizi di cui al presente regolamento, per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amm.va pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- nel caso di ospitalità di persone in numero superiore a quello autorizzato, per

violazione di regolamento comunale, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 12

NORME TRANSITORIE

Ogni disposizione che è in contrasto con il presente regolamento viene abolita. Le strutture autorizzate precedentemente all'anno di approvazione del presente regolamento dovranno adeguarsi al rispetto del presente atto, nei termini previsti dalla legge regionale n.41/03 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto espresso dalle norme vigenti.